



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Oggetto: **Linee guida in materia di liquidazione di compensi all'amministratore giudiziario.**

A seguito di riunioni con i magistrati della sezione, tenutesi in data 2 novembre 2020 e in data 22 marzo 2021, ed avuto riguardo, altresì, alle direttive già adottate dalla sezione Misure di Prevenzione dell'Ufficio si è convenuto di adottare per la liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari i criteri di cui al **d.P.R. n° 177 del 25 settembre 2015** che regola le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

L'adozione dei predetti criteri è stata imposta non solo dalla esigenza di garantire uniformità di trattamento dei professionisti in settori omologhi dello stesso Ufficio Giudiziario (sezione Misure di Prevenzione), ma soprattutto dalla chiara tendenza legislativa a rafforzare sempre più il ruolo del codice antimafia.

In particolare, l'**art. 104 bis norme attuative c.p.p.** (*“Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio”*), come modificato dalla L. n. 161 del 2017, prevede nei casi di sequestro preventivo che abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, la nomina di un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e l'applicazione delle norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, tra cui quelle di cui al capo II intitolato “Gestione dei beni confiscati e sequestrati”.

Inoltre, **al comma 1-quater del citato art. 104 bis** è prevista l'estensione operativa ai “casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis del codice penale” (in precedenza confisca c.d. “allargata” di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992), e ipotesi “che a questo articolo rinviano”, nonché ai “casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis” delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 “in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati”, oltre che “in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro”.

Tra le disposizioni del richiamato libro I titolo III rientra, appunto, la norma di cui all'art. 42 dlvo citato (commi da 4 a 7 dell'art. 42 Dlvo 159/2011) che disciplina i c.d. costi della gestione giudiziaria, tra cui i compensi da riconoscere all'amministratore giudiziario.

La normativa in questione appare applicabile, in virtù del principio generale *tempus regit actum* a tutte le procedure in corso, dovendo farsi riferimento alla disciplina vigente al momento della presentazione della richiesta di liquidazione (si rimanda a Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21592 del 22/08/2019 secondo cui *“In tema di prestazioni professionali rese da un amministrazione giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione, la liquidazione del relativo compenso va effettuata, analogamente a quanto avviene nel caso di successione di tariffe professionali relative alle prestazioni degli avvocati, in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, da identificare con l'esaurimento dell'intera fase rilevante ovvero, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione”*).

Solo nel caso in cui l'attività dell'amministratore si sia completamente conclusa prima dell'entrata in vigore del d.p.r 177/15, lo stesso non troverà applicazione e si applicheranno i criteri equitativi di cui alla circolare già in uso.

In ordine alla determinazione dell'ammontare del compenso dell'amministratore giudiziario, il comma 4 del citato articolo stabilisce che la liquidazione dello stesso è disposta con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (istitutivo dell'Albo degli Amministratori giudiziari) approvate con il Dpr n° 177 del 25 settembre 2015 entrato in vigore il 25.11.2015.

L'introduzione del **d.P.R. n° 177 del 25 settembre 2015** ha garantito criteri uniformi di liquidazione mediante tabelle differenziate per singoli beni ed introduzione del criterio di prevalenza in caso di sequestro o confisca di patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, determinando difficoltà applicative per l'ipotesi di amministrazione giudiziaria di aziende (sia oggetto di gestione diretta sia concesse in godimento a terzi) per il calcolo del parametro di riferimento *“valore del complesso aziendale”* previsto dall'art. 3 lett. a) e b) del d.P.R. n° 177 del 25 settembre 2015.

Il regolamento disciplina esclusivamente la liquidazione dei compensi relativi alle attività professionali connesse con la fase procedimentale relativa al sequestro (cfr art. 1 del citato d.P.R.), ciò in quanto prima della novella del 2017 dopo la confisca di primo grado l'amministrazione dei beni transitava all'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (nel prosieguo ANBSC).

E' evidente che a seguito della sostituzione del primo comma dell'art.44 del D.Lgs.159/2011 con il differimento del passaggio della gestione dei beni all'ANBSC dopo la confisca della Corte d'Appello si è posto un problema di interpretazione adeguatrice del d.P.R. in ragione del fatto che l'amministrazione giudiziaria per i procedimenti definiti in primo grado con decreti di confisca

depositati dopo la data di entrata in vigore della L.161/2017 permane in capo al Gip emittente il titolo cautelare reale fino alla decisione di secondo grado, con una durata dell'amministrazione giudiziaria superiore rispetto ai 30 mesi a cui è stata parametrata (durata massima di efficacia ex lege del sequestro di prevenzione).

Il **compenso finale dell'amministratore è globale e unitario** per tutto il periodo di gestione e la soluzione correttiva che appare preferibile accogliere consiste nel considerare la maggiore durata dell'amministrazione giudiziaria fino alla sentenza d'Appello applicando le percentuali cui all'art 4 DPR 177 che, in generale sono disciplinate come segue: percentuali di aumento e diminuzione del compenso unitario ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 177 (in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: complessità della gestione; ricorso all'opera di coadiutori; necessità e frequenza dei controlli esercitati; qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori; numero dei beni compresi nel compendio sequestrato) o comma 2 (in misura non superiore al 100 per cento a fronte di *“amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi”*).

Ai sensi dell'art.3 comma 9 del d.P.R. 177/2015 quando i beni sequestrati appartengono a più imputati per la liquidazione del compenso si procede **“in relazione a ciascuna massa”**, ovvero in relazione a ciascun complesso di beni facente capo ad un singolo imputato al quale è attribuita l'appartenenza dei beni medesimi (al di là delle intestazioni fittizie).

Naturalmente, ove i beni sequestrati siano attribuibili agli imputati per quote ideali, si dovrà considerare una “unica massa”, salvo nei successivi gradi di giudizio si operi una distinzione tra gli stessi in ordine al giudizio di colpevolezza.

Se una massa è composta da beni eterogenei, ossia beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del d.P.R., si applica il criterio della *“prevalenza della gestione più onerosa”*, sia in termini di valore che di gravosità dell'attività. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.

➤ **Determinazione del valore dei cespiti costituiti in azienda (art. 3, co. 1, lett. a e b)**

Nella relazione di accompagnamento al d.P.R. è stato specificato che occorre utilizzare un metodo di stima elaborato secondo criteri aziendalistici che tenga conto dell'esposizione debitoria dell'impresa (ciò in quanto in una stima d'azienda effettuata secondo criteri aziendalistici la valorizzazione dei debiti è un momento necessario, così come la valorizzazione dei flussi finanziari, perché tali elementi sono indispensabili per fornire la reale capacità di un'azienda di generare reddito e calcolarne quindi il valore di mercato), suggerendo il metodo misto (che quindi

contempera i metodi di calcolo patrimoniale e reddituale), ed in particolare il metodo più diffuso, noto come U.E.C..

Naturalmente nella determinazione del valore del complesso aziendale l'amministratore giudiziario dovrà avere riguardo esclusivamente al valore dei complessi aziendali delle sole società attive, dovendo quelle inattive essere poste in liquidazione (ove posseggano un patrimonio e dei debiti) e/o oggetto di presentazione di istanza di fallimento o cancellazione dal registro delle imprese (se risultino mere partite iva).

Il valore di riferimento sarà quello determinato dalla stima **fatta dall'amministratore giudiziario**, tenuto conto che:

- per le imprese a contabilità ordinaria i dati di riferimento sono quelli esposti nell'ultimo bilancio approvato e depositato presso la Camera di Commercio (in mancanza di approvazione, di eventuali schemi di bilancio redatti in conformità della normativa civilistica), prendendo come valore di partenza l'attivo patrimoniale con l'applicazione di alcuni correttivi, epurate in ogni caso le poste palesemente inesistenti (ad es., immobilizzazioni non rinvenute fisicamente; rimanenze evidentemente sopravvalutate; crediti palesemente inesistenti, con particolare attenzione ai crediti infragruppo e con società di proprietà dello stesso titolare; disponibilità liquide inesistenti).

-per le imprese in contabilità semplificata si farà riferimento al quadro RG della dichiarazione dei redditi ove sono sinteticamente riportati i dati contabili [costo storico dei beni strumentali effettivamente rinvenuti; crediti certi al valore nominale; rimanenze revisionate se evidentemente sopravvalutate; disponibilità liquide effettivamente accertate; valore dell'avviamento determinato con il metodo fiscale previsto dall'Agenzia delle Entrate (percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi 3 periodi d'imposta), al fine di ovviare alla mancata valorizzazione dei flussi finanziari; altri eventuali valori certi dell'attivo].

Laddove sia presente agli atti del fascicolo una **perizia di stima** del valore del complesso aziendale, ad es. ove il giudice ritenga opportuno disporla in funzione di un eventuale affitto di azienda o anche a seguito di eventuali contestazioni ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D. Lgs.159/2011 richiamato dall'art. 41 comma 1 bis stesso CAM, il valore di riferimento sarà quello determinato dalla perizia.

La prima **stima dell'azienda** andrà effettuata dall'amministratore giudiziario nella relazione ex art. 41 del D.lgs. 159/2011, in base all'ultimo bilancio approvato (o all'ultimo schema di bilancio predisposto in caso di mancata approvazione) al momento dell'esecuzione del sequestro.

I dati presenti in contabilità ordinaria o risultanti dal quadro RG della dichiarazione dei redditi modello unico dovranno essere epurati dalle poste palesemente inesistenti. Ad esempio:

-immobilizzazioni non rinvenute fisicamente;

-rimanenze evidentemente sopravvalutate (si presuppone inventario al momento dell'immissione in possesso se possibile);

-crediti palesemente inesistenti (con particolare attenzione ai crediti infragruppo e con società di proprietà dello stesso titolare)

-disponibilità liquide inesistenti.

Come risulta chiaramente dal decreto in caso di gruppi di imprese le **poste infragruppo** non saranno conteggiate nel calcolo del valore delle aziende.

Il valore delle quote minoritarie di società in cui non si esercita la gestione deve essere determinato in base alla quota di patrimonio netto corrispondente.

Per utile netto si intende il risultato di esercizio post imposte.

Per ricavo lordo s'intende la somma dei ricavi ordinari e proventi straordinari, in accordo allo schema di bilancio riformato dal D.Lgs 139/2015.

Determinazione del valore dell'azienda posta in liquidazione (art. 3, comma 2)

Si tratta del valore effettivamente conseguito dalla liquidazione dei beni, si applica nel caso in cui l'azienda venga posta in liquidazione entro i 6 mesi dall'immissione in possesso da parte dell'amministratore.

Determinazione del valore in caso di variazione della gestione aziendale

Nel decreto non si tiene conto che nel corso della vita aziendale la gestione può subire delle variazioni, ad esempio aziende attive possono essere poste in liquidazione o aziende gestite direttamente possono essere affittate a terzi. Il problema assume rilevanza poiché, come prima ricordato, il compenso per gli amministratori è da intendersi unitario e non è frazionabile in ragione del tempo.

Si dovrà, pertanto, tenere conto dei seguenti casi.

Caso 1:

Azienda gestita in un primo tempo in maniera diretta e poi data in affidamento a terzi

Stabilito il valore dell'azienda, il Gip determinerà il tipo di gestione prevalente sulla quale calcolare il compenso unitario. Dopodiché sul compenso unitario verrà applicato un aumento (es: prevalentemente gestione in godimento dei terzi, si applicherà aumento per il periodo di gestione diretta) o una riduzione (gestione prevalentemente diretta, si applicherà una riduzione per il periodo di gestione effettuata da terzi) determinata a sensi dell'art. 4 (e non dell'art. 3 comma 6, perché quest'ultima norma riguarda gestioni contemporanee e non successive nel tempo) a seconda dell'incidenza della gestione secondaria.

Caso 2

Azienda posta in liquidazione dopo un periodo significativo di gestione diretta o indiretta.

In tal caso si effettuerà una comparazione fra il valore realizzato dalla liquidazione e il valore dell'azienda gestita direttamente.

Il compenso unitario verrà calcolato in considerazione del maggior valore fra i due comparati e in seguito verranno applicati aumenti e riduzioni ex art. art. 4 (per i motivi già sopra esposti) a seconda dell'incidenza sull'amministrazione tra attività gestoria e liquidatoria.

Caso particolare dell'azienda agricola

Ai fini della quantificazione del valore del Patrimonio delle Aziende Agricole, non in contabilità ordinaria, occorrerà pervenire alla determinazione del parametro di riferimento secondo i seguenti criteri (sempre ferma la depurazione dagli elementi patologici):

- a) Valore del costo storico dei beni strumentali (effettivamente rinvenuti e qualora siano state acquistate con l'accesso a finanziamenti, dovrà essere operata una rettifica in diminuzione per l'eventuale residuo della quota capitale del finanziamento; beni in leasing e beni in comodato e locazione seguiranno i medesimi criteri di cui alle aziende in contabilità ordinaria);
- b) Crediti certi al valore nominale (quindi al netto di rivalutazioni ed interessi);
- c) Rimanenze revisionate se evidentemente sopravvalutate;
- d) Disponibilità liquide effettivamente accertate;
- e) Altri eventuali valori certi dell'attivo.
- f) Valore di esproprio del terreno con riferimento alla destinazione ed alla coltura (con riferimento alle tabelle utilizzate nelle sezioni agrarie (i valori di riferimento della regione Calabria sono reperibili al seguente sito internet http://www.regione.calabria.it/llpp/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=54&Itemid=209)

Si precisa che i contributi Arcea/Agea ricevuti non costituiscono valore patrimoniale, ma andranno inseriti tra i frutti dell'attività.

➤ **Determinazione del valore degli immobili (art. 3, co. 1, lett. c)**

Il valore degli immobili (non conferiti in azienda) sarà determinato in base ai valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), richiedendo all'amministratore di indicare non solo i valori medi, come accade in genere, bensì anche i valori massimi e minimi (sempre per offrire al giudice un quadro completo).

➤ **Determinazione del valore di alcuni tipi di beni diversi (art. 3, co. 1, lett. d)**

Valore della quote minoritarie di società in cui non si esercita la gestione.

Il valore deve essere determinato in base alla quota di patrimonio netto corrispondente in caso di società in contabilità ordinaria.

Il medesimo criterio si applicherà alle società in contabilità semplificata traendo i dati dal quadro RG della dichiarazione dei redditi (attività – passività + utili di esercizio)

➤ **Definizione di utile netto di cui all'art. 3 co. 4**

Per utile netto si intende il risultato di esercizio post imposte.

➤ **Definizione di ricavo lordo di cui all'art. 3 co. 4**

Per ricavo lordo s'intende la somma dei ricavi ordinari e proventi straordinari, in accordo allo schema di bilancio riformato dal D.Lgs 139/2015, che seppur entrerà in vigore dall'esercizio 2016, si ritiene di applicare anche per gli anni già in corso a questo specifico fine (per esemplificare si tratta della somma delle voci A+E di schema di bilancio ordinario)

➤ **Gruppo di imprese (art. 3, co. 7)**

Come risulta chiaramente dal decreto in caso di gruppi di imprese le poste infragruppo non saranno conteggiate nel calcolo del valore delle aziende.

Tale correttivo dovrà esser adottato anche quando le diverse imprese facenti parte del gruppo siano affidate ad amministratori diversi, sia quando alcune imprese risultino sottoposte a sequestro e altre no.

➤ **Rimborso forfettario (art. 3, co. 8)**

L'introduzione del rimborso forfettario non consente il rimborso di spese forfettarie e non dettagliatamente documentate, come il rimborso chilometrico per le trasferte effettuate.

Ad integrare la disciplina contenuta nell'art. 42 soccorre l'art. 35, comma 9, dello stesso codice antimafia il quale prevede espressamente che *“nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato”*.

Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale (art.42 comma 5 D.Lgs.159/2011).

All'esito della procedura, e comunque *dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito*, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, *tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5*.

Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti

allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.

Schematicamente, dalla lettura dell'art. 42 (commi 2, 3, 4 e 5) si desume che:

- il compenso finale va disposto quando l'amministratore ha ultimato il suo incarico e va posto a carico del conto gestione in caso di confisca o a carico dell'Erario in caso di dissequestro;
- in caso di confisca, se il conto gestione non ha fondi sufficienti, la somma va anticipata dall'Erario senza diritto al recupero nei confronti del condannato;
- analoga disciplina riguarda il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e delle spese per i trasferimenti (ai sensi del comma 9 dell'art. 35 per i viaggi fuori residenza spetta il trattamento previsto per i dirigenti seconda fascia dello Stato).

Il d.p.r. 177/15 non disciplina in alcun modo la **liquidabilità di acconti** agli amministratori.

La normativa di riferimento va individuata nell'art. 5 comma V dell'art. 42 dpr 159/2011, in base al quale “*in relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi*” (ad es. gestione aziendale particolarmente onerose ed impegnative) “il Tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

Ciò premesso, atteso il dettato legislativo deve ritenersi escluso ogni automatismo nella concessione di acconti e del pari previsioni retributive periodiche con cadenza fissa.

Tuttavia, si ritiene, prudenzialmente, in questa fase seguire la logica indicata dal legislatore ed individuare nella durata di trenta mesi il parametro da utilizzare per la determinazione dell'acconto.

Orientativamente, potranno essere riconosciuti non più di due acconti sul compenso -ovviamente distanziati temporalmente l'uno dall'altro e a gestione già avviata- prima della confisca di secondo grado, momento in cui sarà liquidato il compenso finale al netto degli acconti percepiti.

Nella determinazione degli acconti è preferibile attenersi ai compensi minimi e non riconoscere gli aumenti ai sensi degli art.3 e 4 del DPR, rinviando per la loro applicazione in sede di liquidazione del compenso finale quando valuterà unitariamente l'operato dell'amministratore.

A differenza del comma 3 dell'art. 42 che disciplina l'imputazione del compenso finale dell'amministratore giudiziario, il quinto comma dell'articolo 42, nulla dispone circa l'imputazione dell'acconto.

Secondo Cass. pen., Sez. III, n. 51600 del 2017 “*l'articolo 42 del d.lgs. n. 159 del 2011 è soggetto ad un'interpretazione per simmetria nel senso che, siccome nel caso di revoca del sequestro le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario sono*

poste a carico dello Stato, invece, quando il sequestro è mantenuto, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario seguono - anche nel caso di acconto, se dovuto, sui compensi finali - le regole generali, ossia che dette spese sono inserite nel conto della gestione ovvero se le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento di esse, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero".

Con la citata sentenza è stato invece ritenuto fondato il motivo di gravame in relazione alla doglianza che la somma liquidata a titolo di acconto fosse stata imputata al conto gestione di una sola delle società amministrate che era l'unica ad avere disponibilità economiche, ritenendosi che applicando la *regula iuris* desunta dallo stesso Tribunale con riferimento all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2001, per i soggetti giuridici incapienti, la quota parte di liquidazione in relazione all'attività svolta per l'amministrazione delle altre società avrebbe dovuto essere posta, di regola, a carico dell'erario.

Gli acconti sul compenso (come le altre spese di gestione) vanno posti sul conto gestione di ciascuna massa in misura proporzionale (in tal senso si daranno direttive all'amministratore).

In ogni caso, occorre tenere presente che nel caso di dissequestro o revoca della confisca le somme prelevate dal conto gestione per gli acconti agli amministratori vanno restituite.

Il D.p.r. 177/2015 non si applica (art. 6) per la liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro (ad es. incarichi legali o tenuta della contabilità), da remunerare secondo tariffe professionali.

Sulla richiesta di acconto deve provvedersi entro 5 giorni dal deposito: si tratta di un termine ordinatorio, ma è opportuno provvedere tempestivamente.

➤ **Il decreto di liquidazione.**

Il legislatore ha previsto che:

- gli acconti e il compenso finale devono essere disposti con decreto motivato.

Ciò significa che: 1) nel decreto dovrà essere indicata la composizione del patrimonio in sequestro con eventuali dati caratteristici dei cespiti; 2) qualora si liquidino acconti va sempre indicato il calcolo del compenso finale secondo i rigidi criteri disposti dal DPR 177/15 al fine di parametrare gli acconti al tetto massimo rappresentato dal compenso finale; 2) qualora si determini il compenso finale, va precisato il calcolo effettuato indicando sempre gli acconti riconosciuti e chiarendo nel dispositivo la somma da liquidare decurtati gli acconti;

- il compenso finale deve essere disposto prima della redazione del conto finale.

La ragione della previsione si spiega con la necessità che nel conto siano inserite anche le somme prelevate a titolo di acconto e/o di compenso finale con rimborso spese.

Tuttavia, capita di frequente che si debba liquidare un compenso per una amministrazione che non è stata seguita dal giudice titolare o rispetto alla quale non sono state depositate in maniera compiuta le relazioni che dovrebbero contenere i dati relativi al rendiconto parziale.

Per questo motivo, è opportuno **richiedere all'amministratore di presentare contemporaneamente la istanza di liquidazione finale ed il rendiconto conclusivo**: così il giudice potrà avere una visione completa dell'operato dell'amministratore ed essere in condizione di compiere valutazioni su dati concreti e definitivi.

Nel rendiconto della gestione devono essere sempre indicati gli acconti ricevuti qualora siano stati prelevati dal conto gestione.

Il dato era previsto in maniera inderogabile dalla precedente normativa (art. 2 octies, comma 5, L. 575/65) ed è attualmente previsto anche dal Codice Antimafia.

Mentre le somme prelevate dal conto gestione a titolo di acconto devono essere indicate (pena la irregolarità formale del rendiconto), ovviamente non va indicato il compenso finale qualora non sia stato ancora liquidato e quindi non sia stato prelevato dal conto gestione.

Resta fermo il principio secondo il quale laddove l'amministratore non presenti istanza di liquidazione prima del rendiconto (o almeno contestualmente come qui suggerito) deve intendersi che vi abbia rinunciato e che gli acconti siano soddisfattivi (Cassazione, IV Sez. Penale, sentenza n. 12649 del 19.03.2018).

Le spese per i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, così come quelle sostenute (dall'amministratore giudiziario) per i coadiutori, in caso di restituzione alla parte privata del bene già oggetto di sequestro vanno poste a carico dello Stato.

Ciò deriva dal generale principio per cui l'avvenuto spossessamento del privato - con gestione giudiziaria del bene sequestrato - non può e non deve determinare, in caso di restituzione del bene, pesi sul diritto di proprietà che non siano giustificati dallo stesso andamento della gestione.

In particolare la Corte di legittimità ha più volte affermato che (v. tra le molte Sez. I n. 46043 del 23.10.2014, rv 260644) le spese sostenute per gli organi di amministrazione giudiziaria hanno natura di spese giudiziali e pertanto - seguendo la soccombenza - vanno poste a carico dello Stato (in tal senso v. anche Sez. 1[^] civ. n. 8967 del 26.6.2001, rv 547730).

In caso di restituzione i costi dell'amministrazione - intesi quale compenso dell'amministratore + spese sostenute da costui per i coadiutori - vanno dunque

scorporati e, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, vanno imputati a carico dello Stato.

E' importante al fine di assolvere l'onere motivazionale del decreto di liquidazione che in esso:

- sia sviluppato il prospetto del calcolo del compenso illustrando i criteri applicati;
- nel caso di rimborso delle spese per i coadiutori va richiamata l'autorizzazione ad avvalersene e vanno prodotti i documenti giustificativi.

Se l'amministratore avrà svolto il ruolo di liquidatore avrà diritto al compenso – a carico della impresa anche in caso di dissequestro – calcolato sulla base della percentuale concordata con il giudice rispetto all'attivo realizzato;

Sul valore complessivo dei beni della stessa categoria (se sono più aziende il valore va sommato e così se sono più immobili) si applicano le percentuali a scaglioni di cui all'art. 3 comma 1 d.P.R. 177/15 che sono distinte per tipologia di gestione e sono indicate nei minimi, medi e massimi.

Va motivata la scelta delle percentuali esponendo, sia pure sinteticamente, le attività svolte in concreto e non con formule di rito.

Qualora siano ricompresi nella massa anche **beni di diversa categoria**, vanno calcolati gli aumenti secondo la percentuale che deve essere stabilita dal giudice e quindi sul punto il decreto va motivato sulla base delle attività svolte in concreto. Il legislatore si limita a stabilire che non può essere superiore al 25% per ciascuna ulteriore categoria.

Alla cifra determinata come sopra, devono sommarsi il compenso per l'assistenza alla udienza di verifica dei crediti, nonché – **nel caso di gestione diretta** dell'azienda - il compenso del 5% sugli utili netti e dello 0,50% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti. Tale previsione esclude che i ricavi lordi o gli utili netti vadano sommati al valore dell'azienda (è evidente che si tratta comunque di valori che sono considerati nelle formule per calcolare il valore dell'azienda);

Nel caso di incarico collegiale, il compenso come sopra determinato, va incrementato “in misura non superiore al 70%”. Non vi è alcun riferimento al numero di amministratori e quindi l'incremento deve essere calcolato in maniera complessiva e non per ciascun amministratore, dividendo il risultato così ottenuto per il numero degli amministratori.

Il compenso determinato seguendo le regole sopra indicate può essere aumentato o ridotto sino al 50%.

Nel caso di incarico collegiale l'aumento o la riduzione possono essere stabiliti anche in relazione a singoli amministratori (e non a tutti), quando le ragioni dell'aumento o della riduzione siano riferibili esclusivamente al loro operato.

Spetta sempre un rimborso forfettario delle spese nella misura tra il 5% ed il 10%.

La **spesa del coadiutore**. La posizione del coadiutore è prevista e regolamentata dall'art. 35 co. 4 del d.lgs. n.159 del 2011.

Si tratta di soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l'amministratore giudiziario - in caso di gestioni complesse - può porre al suo servizio, organizzando - sotto la propria responsabilità - un ufficio di coadiuzione.

La legge vigente (con nova inseriti dalla I. n. 161 del 17.10.2017) prevede che detta scelta venga comunicata al giudice procedente con «autorizzazione» da parte del medesimo e prevede un regime di incompatibilità (art. 35 co.4 bis del medesimo d.lgs.) anche per i coadiutori.

La sua retribuzione -nella dimensione normativa -è a carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di 'spesa sostenuta' (e con inserimento della medesima nel conto della gestione ai sensi dell'art. 42 co.3 d.lgs. n.159 del 2011).

L'amministratore giudiziario ha diritto alla liquidazione delle spese per il compenso del coadiutore nominato previa autorizzazione del tribunale, quand'anche non le abbia anticipate (v. Sez. 4, Sentenza n. 45209 del 10/10/2019 secondo cui *“La disciplina di cui al d.P.R. 177/2015 non fissa alcun principio per cui l'amministratore giudiziario è tenuto in proprio al pagamento dei coadiutori di cui si avvale, derivandone solo in seguito il suo diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute”*).

Il compenso a favore dell'amministratore giudiziario deve necessariamente ricomprendere il compenso e le spese spettanti al coadiutore, eventualmente ridotte dal tribunale sulla base di una valutazione discrezionale dell'attività compiuta dall'ausiliario dell'amministratore.

In considerazione del ruolo attribuito ai coadiutori da tenere distinti dai collaboratori dell'azienda, la Suprema Corte (sentenza n. 12000/20) ha stabilito che nel rendiconto vanno distinte le spese sostenute per la gestione dell'attività di impresa (spese per i consulenti e per gli organi della impresa) dalle spese sostenute per l'attività propria di controllo svolta dall'amministratore giudiziario quale ausiliario del giudice (spese per i coadiutori).

I provvedimenti adottati sulla richiesta di liquidazione e sul rimborso delle spese sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'ANBSC (ove competente) per via telematica.

Il decreto finale di liquidazione dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni sequestrati è impugnabile alla Corte d'Appello entro 20 gg dalla comunicazione che deciderà in esito a udienza camerale “previa audizione del ricorrente” con decreto a sua volta ricorribile in cassazione nel termine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) solo per vizi inerenti a violazioni di legge mentre sono inammissibili i vizi motivazionali del provvedimento impugnato, a meno che non si traducano nella omissione totale della motivazione (vizio questo, nel quale vanno ricomprese le ipotesi di motivazione apparente o contraddittoria che si configurano, la prima, quando non sia dato individuare le ragioni della decisione e, la seconda, quando sussiste la

contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto che si elidono a vicenda).

Non è, invece, autonomamente ricorribile il decreto di liquidazione interinale di un acconto effettuato su richiesta dell'amministratore, trattandosi di impugnazione non prevista dalla legge e, comunque, di atto i cui effetti possono essere modificati con ulteriori provvedimenti di acconto e con quello di liquidazione finale.

Per rendere più agevole la determinazione dei compensi una volta determinato il valore del compendio di beni amministrati si utilizzerà il foglio di calcolo in *excel* elaborato dalla collaborazione "l'Unione Giovani Commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria".